

Annulato il testamento se l'incapacità si desume da forma e contenuto

Sono sempre più frequenti i casi di testamenti olografi scritti con evidente incertezza da persone anziane o malate nell'ultimo scorcio della loro vita, a favore di chi ne cura l'assistenza domiciliare.

Dalla Corte d'appello di Milano (sentenza 2731 del 17 ottobre 2024, presidente Chiulli, estensore Grazioli) giunge un serio monito circa l'inaccettabilità di testamenti che trasudano, per contenuto e confezione, l'incapacità del testatore di rendersi conto delle disposizioni, anche in situazioni, come quella oggetto del giudizio, in cui non vi sia una perizia medica che ne attesti l'infermità mentale.

Nel confermare il giudizio del Tribunale di Milano (sentenza 6596 del 26 luglio 2022), il giudice dell'appello ha ribadito, da un lato, che lo stato di incapacità naturale del testatore, nel momento della redazione del testamento, non è una semplice anomalia delle facoltà intellettive del de cuius ma deve essere una situazione di privazione assoluta della coscienza dei propri atti (Cassazione 3934/2018). D'altro lato, la Corte ha posto l'accento sul principio (pacifico per la Cassazione: decisioni 5620/1995 e 8690/2019) che la valutazione della capacità del testatore «non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate». Applicando questo principio, i giudici hanno colto nel testamento oggetto del giudizio una pluralità di univoci indici di una situazione di «grave perturbazione delle facoltà» del testatore «di comprendere il significato e gli effetti dei propri atti». Ad esempio, il fatto che:

- il testamento olografo impugnato attribuisse all'erede anche (e prioritariamente) la qualità di procuratore del testatore, non distinguendo tra le due nomine (mentre, in precedenza, il testatore aveva conferito una procura generale con atto notarile a un suo familiare);
- una persona colta – qual era il testatore – avesse redatto un testamento breve, illogico, senza punteggiatura e con errori grammaticali, mentre, in precedenza, aveva redatto testamenti caratterizzati da ordine, motivazione e appropriatezza.

Una «significativa discontinuità», giudicata «incomprensibile» per la sua «incoerenza», è stata altresì rilevata osservando che, in un testamento precedente (e travolto da quello impugnato, se fosse stato valido), il testatore avesse disposto un legato relativo a un cespite immobiliare a favore di un ente non profit, ponendola nell'esordio del testo e motivandola con la considerazione che si trattava di un lascito effettuato in ricordo dell'unico figlio avuto dal testatore e deceduto in giovane età.

Con queste principali osservazioni, la Corte d'appello di Milano ha deciso di annullare il testamento olografo, ritenendo presuntivamente provato (la prova per presunzioni è ammessa: ad esempio in Cassazione 26873/2019 e 4518/2021) lo stato di incapacità di intendere e di volere del testatore nel momento di redazione del testamento.

—Angelo Busani